



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Catania

Ordinanza nº 12 /2016

Autorità Portuale Catania

Ordinanza nº 1/1 /2016

ORDINANZA CONGIUNTA nº 01/2016

Destinazione degli approdi n°26 e 27 del molo foraneo di levante all'ormeggio delle Unità Navali Classe *Dattilo*

Il CA(CP) Nunzio MARTELLO, Direttore Marittimo, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Catania

E

Il Sig. Cosimo INDACO, Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Catania

VISTA la legge n°84 del 28.01.1994, come modificata e integrata dal DL n°535 del 21.10.1996 e dalla legge n°186 del 30.06.2000;

VISTO il decreto di istituzione, DM 06.04.1994, e successivo di chiarimento, DM 25.01.2000, emanati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), sono stati individuati i confini delle aree demaniali di competenza dell'Autorità Portuale di Catania, espressi in coordinate geografiche;

VISTO il Decreto datato 13/10/2015 n. 341, emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Sig. Cosimo INDACO quale Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Catania;

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ed il relativo Regolamento di Esecuzione – Navigazione marittima – approvato con DPR 15.02.1952 n. 328;

VISTO l'art. 6, comma 1 lettera a), della legge n° 84/94 e s.m.i. in ordine alla disciplina e controllo di tutte le attività commerciali e industriali esercitate nei porti con potere di regolamentazione e di ordinanza;

VISTA l'art. 8, comma 3 lett. h), della legge n° 84/94 e s.m.i. in ragione della quale il Presidente dell'Autorità Portuale "..amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale affidata in amministrazione", con i limiti normativi di cui agli istituti disciplinati dagli artt. 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;

VISTO l'art. 14 della Legge n°84/94 e s.m.i., concernente le "Competenze dell'Autorità Marittima";

VISTI gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione;

VISTO l'art. 59, comma 1 para 1) e 2), del Regolamento di Attuazione del Codice della Navigazione;

VISTA la nota prot. n° 0050732 del 30.10.2015 del Comando Generale delle CC.PP. – Reparto III/ Piani e Operazioni – inerente l'avvio di un'indagine conoscitiva avente per oggetto l'individuazione di idonee infrastrutture portuali ove programmare il dislocamento a carattere definitivo di due unità navali Classe *Dattilo*, CP 940 e CP 941,

VISTA la nota datata 09.02.2016, firmata in formato digitale, mediante la quale il Direttore Marittimo di Catania, in esito ad appositi incontri intercorsi con l'Autorità Portuale di Catania ha rappresentato al Comando Generale delle CC.PP. la possibilità di avviare le procedure utili e necessarie per formalizzare la destinazione di ormeggi portuali del porto di Catania all'approdo delle suddette unità navali;

VISTA la nota prot. n°0014002 del 22.03.2016, mediante la quale il Direttore Marittimo di Catania, in esito ai precedenti accordi operativi intercorsi, ha richiesto all'Autorità Portuale di Catania la sottoscrizione di un'ordinanza congiunta finalizzata a formalizzare la destinazione in via esclusiva delle banchine n°26 e 27 del molo foraneo di levante dello scalo etneo, per una lunghezza complessiva pari a 230 metri lineari di banchina a partire dalla radice del piazzale triangolare verso nord, all'ormeggio delle unità di istituto Classe *Dattilo* CP 940 e CP 941;

CONSIDERATE le refluenze positive che tale stanziamento logistico potrà ingenerare per la più elevate capacità del porto di Catania di fronteggiare la vigilanza delle acque antistanti, ivi incluso il monitoraggio d'altura, le criticità concernenti la sicurezza della navigazione e l'emergenza migranti;

CONSIDERATO altresì che il porto di Catania costituisce scalo di rilevanza strategica per l'apparato organizzativo di protezione civile;

VISTO il parere favorevole del Comitato Portuale, espresso nella seduta del 08.04.2016;

RITENUTO pertanto di potere procedere a disciplinare, in via definitiva, la destinazione esclusiva degli approdi n°26 e 27 del molo foraneo di levante all'approdo delle unità navali delle CC.PP., Classe Dattilo, CP 940 e CP 941;

per tutto quanto premesso in epigrafe,

ORDINANO

Articolo 1

Gli ormeggi n°26 e 27 del molo foraneo di levante del porto di Catania, per una lunghezza pari a 230 metri lineari a partire dalla radice del piazzale triangolare verso nord, meglio evidenziate nell'allegato stralcio planimetrico, sono destinate in via esclusiva e definitiva, all'approdo logistico e operativo delle unità navali "Classe Dattilo", del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. La destinazione logistica dei citati ormeggi sottrae gli stessi e le aree/piazzali retrostanti a ogni uso mercantile/commerciale.

Articolo 2

Qualora sopravvenute esigenze mercantili, riconducibili all'impossibilità di disporre di ulteriori ormeggi portuali di analoga lunghezza in metri lineari, comportassero la necessità di spostare una o entrambe le predette unità navali presso altre banchine, se ne concorderanno le modalità nel rispetto delle seguenti principali condizioni:

- lo spostamento e l'ormeggio delle unità del Corpo presso altra banchine portuale, nonché il successivo ripristino del precedente punto di ormeggio, potrà essere effettuato previo Nulla Osta dell'Autorità Marittima, e sarà disciplinato da apposito ordine della stessa Autorità senza alcun onere derivante;
- lo spostamento e l'ormeggio delle unità presso altra banchina portuale, saranno consentiti solo per il tempo strettamente necessario a fronteggiare la sopravvenuta e indifferibile esigenza mercantile, con ripristino appena possibile del precedente punto di ormeggio assegnato dalla presente.

Articolo 3

Per effetto della destinazione esclusiva dei citati approdi all'ormeggio delle unità navali Guardia Costiera, è interdetto l'accesso alle aree di banchina retrostanti i predetti ormeggi, salvo diversa e specifica determinazione dell'Autorità Marittima.

Articolo 4

La presente ordinanza entra in vigore a far data dal 11 aprile dell'anno 2016 e rimarrà in vigenza fino ad espressa abrogazione.

La stessa verrà pubblicata nel sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Catania (www.porto.catania.it), sugli albi della Città Metropolitana di Catania e del Comune di Catania, della Capitaneria di Porto di Catania e C.C.I.A.A. di Catania.

I contravventori alle disposizioni stabilite dalla presente ordinanza saranno puniti a norma degli articoli 1161, 1164, 1165 e 1174 del vigente Codice delle Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. I contravventori saranno inoltre ritenuti penalmente e civilmente responsabili e perseguibili per ogni eventuale danno a persone e/o cose dovesse derivare dalla loro inadempienza.

Alla luce delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, devono essere integrati i relativi piani di sicurezza che si dovessero trovare ad operare in prossimità delle aree indicate.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Catania 1ì, 11 04 2016

Il Direttore Marittimo e Comandante

del Porto di Catania

Il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Catania

Cosimo IMDACO

